

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1753

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BEDONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1995

Quotazione obbligatoria degli istituti di credito e modalità
per l'esercizio del diritto di voto

ONOREVOLI SENATORI. - Le Borse Valori del nostro Paese sono poco rappresentative della realtà economica italiana; la scarsa propensione alla quotazione delle nostre aziende è principalmente imputabile a ragioni storiche, peculiari del nostro Paese. Tali ragioni ancor oggi le possiamo riscontrare da un lato nel cosiddetto capitalismo familiare, che comporta un azionariato poco diffuso, dall'altro nella presenza dello Stato in diversi settori dell'economia, in particolare in quello bancario, tramite il possesso di partecipazioni talvolta rilevanti.

Difatti, anche nel settore bancario il numero delle aziende di credito quotate, rispetto a quelle operanti, è esiguo.

Tale situazione, se raffrontata ai Paesi più industrializzati, mette ancor più in evidenza la poca rappresentatività delle nostre Borse Valori.

Il presente disegno di legge si prefigge di quotare aziende di credito che, pur presentando i requisiti di negoziabilità, non sono ancora approdate in Borsa.

La quotazione delle azioni di tali aziende favorirebbe, attraverso la formazione dei prezzi, una maggiore trasparenza ed una più facile negoziabilità delle stesse.

L'aumento della massa dei titoli quotati creerebbe, inoltre, maggiori opportunità di investimento per i risparmiatori e quindi un ampliamento dell'azionariato delle aziende di credito; soprattutto si permetterebbe alle banche popolari di rafforzare la loro natura di *public company*, impedendo forme di controllo di gruppi di potere sugli azionisti.

Negli articoli 4 e seguenti del presente disegno di legge, l'attenzione è esclusivamente rivolta alle banche popolari; essi hanno lo scopo di rimuovere gli impedimenti presenti negli statuti di queste aziende, quali la difficoltà di trasferibilità delle azioni, il gradimento della banca per l'iscrizione nel libro soci (articolo 4) e le limitazioni alla rappresentanza nelle assemblee degli azionisti (articolo 5). Per permettere a tali aziende la quotazione si prevede, infatti, di non applicare la cosiddetta clausola di gradimento oppure, in materia di rappresentanza nelle assemblee, di applicare quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile in sostituzione all'articolo 2534 dello stesso codice, che prevede la possibilità di farsi rappresentare nelle assemblee solo da un altro socio, il quale non può rappresentarne più di cinque.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di credito di qualunque categoria, che presentino le condizioni descritte nella legge medesima, devono fare richiesta alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ed al Consiglio di Borsa, ovvero al Comitato del mercato ristretto, per le quotazioni dei rispettivi titoli azionari alla Borsa Valori di Milano nonchè, eventualmente, ad uno dei mercati ristretti operanti presso le Borse valori italiane.

Art. 2.

1. La CONSOB è incaricata di verificare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla quotazione dei titoli di cui si richiede la quotazione. In caso di mancanza delle condizioni richieste, i soggetti di cui all'articolo 1 devono attuare le operazioni necessarie per presentare i requisiti richiesti tempestivamente e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Art. 3.

1. A parziale modifica delle condizioni necessarie per accedere alla quotazione in Borsa o alla negoziazione al mercato ristretto, la CONSOB potrà procedere alla quotazione presso la Borsa valori di Milano o alla negoziazione al mercato ristretto anche per le azioni che siano possedute da più di venti azionisti, a condizione che i soggetti di cui all'articolo 1 abbiano almeno cinque sportelli.

Art. 4.

1. Ai nuovi soci, acquirenti in Borsa o al mercato ristretto delle azioni emesse da banche popolari, non è applicabile il disposto dell'articolo 2525, terzo comma, del codice civile.

2. Non sono efficaci, nei confronti degli acquirenti di cui al comma 1, le clausole dell'atto costitutivo e dello statuto che subordinano l'ammissione del socio al pagamento di somme ulteriori a qualunque titolo.

3. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soli soci rappresentati da persone fisiche e che detengono il numero di azioni che costituisce il quantitativo minimo negoziabile in Borsa o al mercato ristretto.

4. Le azioni di banche popolari quotate in Borsa o al mercato ristretto sono liberamente trasferibili. È nullo ogni vincolo posto dall'atto costitutivo e dallo statuto alla libera trasferibilità delle azioni.

5. Non si applicano alle banche popolari le cui azioni siano quotate in Borsa o al mercato ristretto gli articoli 2523 e 2525 del codice civile, nonché l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 5.

1. Alle banche popolari le cui azioni siano quotate in Borsa o al mercato ristretto non si applica l'articolo 2534 del codice civile; si applica invece l'articolo 2372 del codice civile.

2. È inefficace ogni diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Art. 6.

1. Per le società quotate in Borsa o al mercato ristretto, hanno diritto ad intervenire all'assemblea azionisti che siano iscritti a libro soci da almeno trenta giorni prima dell'assemblea anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2523 del codice civile.

2. La società deve procedere all'iscrizione dei non soci entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 7.

1. Ove la partecipazione alla assemblea venga subordinata al rilascio del biglietto di ammissione o ad altro documento, il rilascio di tale documento dovrà avvenire sino al momento dell'ingresso in assemblea.

Art. 8.

1. In caso di mancata ottemperanza delle norme di cui alla presente legge, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono puniti, ove il fatto non comporti danno maggiore, con l'ammenda di lire 10.000.000, aggiornata annualmente in base al tasso di inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

